

EDITORIALE

Durante Meneguzzo
Vice Presidente ALBIQUAL

CARI AMICI,

vogliate scusarmi se ancora Vi scrivo per esortarVi ad avere fiducia ed a deglutire bocconi amari.



L'amaro in bocca non sempre è un male per il corpo, anzi dà linfa di sostentamento per superare i disagi, più o meno temporanei, nell'attesa

che ritorni sulla nostra tavola il dolce. La riconquista del dolce dipende molto dai nostri comportamenti e dalla comunità che abbiamo dei nostri servizi. Mi sono permesso, nella seconda serata delle riunioni che Albiqual tiene a Milano c/o l'IMQ, che non mi stancherò mai di ringraziare, di intrattenerVi sulle discipline e regole che hanno guidato l'agire nella mia ditta. I risultati sono stati soddisfacenti per più di 45 anni; oggi necessitano di una revisione ed è per questo che espongo a Voi e con Voi alcune idee che ci possono aiutare a superare il momento critico.

Chiaramente il nostro lavoro non è tra i bisogni primari quali il cibo, il vestiario e, nostro malgrado, i prodotti per la salute: ma certo rendono la vita più piacevole (luce, possibilità d'uso di piccoli elettrodomestici ma anche TV e perché no, tutori delle nostre proprietà: impianti antintrusione).

Ecco che anch'io cerco di appropriarmi di concetti accantonati:

- Altre volte ho detto che dare sempre il meglio di sé, è un sacrificio economico attuale, ma fidelizza il cliente per il futuro.
- Attenta valutazione su nuovi clienti che potrebbero essere di quelli che raccolgono lavoro ma poi non onorano il loro debito coinvolgendo nuove ditte o studi professionali nel loro profondo rosso, vero o finto.

segue a pag. 6



ALBIQUAL

informa

ANNO I
GIUGNO
2013

ALBIQUAL - Via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Tel. +39 02.21597236 - Fax +39 02.21597249

info@albiqual.it
www.albiqual.it

Documento distribuito in occasione del Seminario "LA SICUREZZA IN CANTIERE... STRUMENTI GESTIONALI PER MIGLIORARLA E BENEFICI PREMIALI" del 28 settembre 2012 svolto a Malpensa Fiere di Busto Arsizio (FIERA EDILTEK 2012) promosso da INAIL - ASL - DTL - CPT Prevenzione infortuni della provincia di Varese



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Unità Operativa IMPIANTISTICA

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle ASL locali

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

D.Lgs. n.81/2008 e D.M. 11 aprile 2011

Lo scopo di questa informativa è quello di portare a conoscenza il Datore di Lavoro (DL) degli obblighi a suo carico, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, derivanti dalla messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro.

Verranno prese in considerazione:

- 1. Apparecchi di sollevamento;**
- 2. Attrezzature in pressione;**

1. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Si distinguono in:

• GRUPPO SC - SOLLEVAMENTO MATERIALI E IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA

- a. apparecchi mobili/trasferibili/fissi con portata > 200 kg
- b. carrelli semoventi a braccio telescopico
- c. idroestrattori a forza centrifuga

• GRUPPO SP - SOLLEVAMENTO PERSONE

- a. scale aeree ad inclinazione variabile

b. PLE (piattaforme di lavoro elevabili) ad azionamento motorizzato ed a sviluppo verticale azionati a mano

- c. Ponti sospesi e relativi argani
- d. PLAC (piattaforme autosollevanti su colonne)
- e. Ascensori e montacarichi da cantiere

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Per quanto concerne l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è da rilevare che qualora le stesse per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari (p.e. gru a ponte, gru a bandiera, ecc.), il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.lgs. n.81/2008).

In Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47 è stato pubblicato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28

ALL'INTERNO

- Novità CEI

segue a pag. 2

agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una **specificata abilitazione degli operatori**, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione. Le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII del D.lgs. n.81/2008, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti: gru a torre; gru su autocarro; autogrù; carrelli semoventi a braccio telescopico e PLE.

• GRUPPO GVR - GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO

- a. Recipienti con fluidi $p > 0,5$ bar
- b. Generatori di vapore d'acqua, di acqua surriscaldata
- c. Tubazioni contenenti gas, vapore e liquidi
- d. Generatori di calore (impianti di riscaldamento con $P > 116$ kW)
- e. Forni per industrie chimiche ed affini
- f. Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi - D.Lgs n.93/2000)

Ai sensi dell' art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell'art. 71 dispone che il

datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:

- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, comma 2, lett. c).

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da "persona competente".

L'art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del medesimo decreto siano sottoposte a **verifiche periodiche** volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato e riportata in tabella 1.

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008.

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2011

dispone che, a partire dal 24 maggio 2012, il DL debba comunicare immediatamente la messa in servizio di un apparecchio di sollevamento all'INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente. L'INAIL provvede ad assegnare un numero di matricola all'apparecchio e lo trasmette al datore di lavoro.

Prendendo come riferimento la data della messa in servizio, almeno **60 giorni** prima dello scadere del termine per l'esecuzione della Prima Verifica Periodica, stabilito dall'All. VII D. L.gs. n.81/2008 in funzione della tipologia dell'attrezzatura, il DL deve inviare richiesta di verifica all'INAIL.

La verifica deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, nella quale occorre indicare il soggetto, pubblico o privato, del quale l'INAIL si potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti.

Discorso analogo vale anche per le verifiche periodiche **SUCCESSIVE ALLA PRIMA**, per le quali, però, la titolarità della funzione appartiene all'ASL territorialmente competente.

Almeno **30 GIORNI PRIMA DI OGNI SCADENZA PERIODICA**, il DL deve inviare richiesta di verifica all'ASL, indicando contestualmente il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l'ASL si potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti.

Il termine per l'effettuazione della verifica è, in questo caso, di 30 giorni a partire dalla richiesta. La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008.

Presso l'INAIL e le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati di cui sopra.

In sede di verifica il DL deve esibire la seguente documentazione:

per apparecchi di sollevamento

PRIME Verifiche Periodiche

- dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL,
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto),
- diagramma delle portate (ove previsto), diagramma dell'area di lavoro (ove previsto),
- manuale di istruzioni per l'uso, registro di controllo.

Verifiche Periodiche SUCCESSIVE

- manuale uso;
- registro di controllo;
- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l'attrezzatura, nonché evidenza dell'inoltro all'eventuale noleggiatore (art.72 co.2 D. Lgs n.81/2008);
- verbali di verifiche periodiche precedenti;
- libretto delle verifiche ENPI-ISPESL (in originale- copia conforme), ov-

vero per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità;

Inoltre, il punto 5.3.1. dell'Allegato II del DM 11 aprile 2011, dispone che per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, messi in servizio da oltre 20 anni, è necessario che il DL esibisca una indagine supplementare, effettuata secondo le norme tecniche. Allo scopo un utile strumento di riferimento può essere costituito dalla norma tecnica UNI-ISO 9927-1.

La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 riportato di seguito.

per attrezzature a pressione

PRIME Verifiche Periodiche

- libretto delle verifiche/omologazione ANCC/ISPESL/INAIL (in originale-copia conforme), ovvero, per le attrezzature provviste di marcatura CE (Direttiva PED -ai sensi del D. Lgs

93/2000), copia della dichiarazione di conformità;

- manuale d'uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l'attrezzatura a pressione;
- registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi/controllo previsti dal costruttore (per i Generatori di Vapore d'acqua, fornire anche i controlli dei parametri chimico/fisici sull'acqua di alimento/caldaia) così come previsto dall'art. 71, comma 9, D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.,
- copia rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche decennali di integrità (spessimetrie, ecc.) o anche a seguito di specifiche richieste/disposizioni di approfondimenti tecnici;
- tutta la documentazione di cui all'art. 6, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329; il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi/attrezzature necessarie per l'esecuzione delle verifiche, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Verifiche Periodiche SUCCESSIVE

Oltre alla documentazione di cui sopra:

- verbali di verifiche periodiche precedenti [comprese: 1) schede tecniche prima verifica periodica ISPESL/INAIL, ai sensi dell'all.to IV del D.M. 11 aprile 2011; 2) verbali di primo impianto/controllo della messa in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329, ove richiesto];

La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 riportato di seguito.


Riunione Tecnica Albiqual Palermo svoltasi il 22 Marzo 2013 sul tema:
**"IL RIFASAMENTO ANCHE IN PRESENZA
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI"**



ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Attrezzatura (denominazione utilizzata nell'allegato VII D.Lgs. 81/2008)	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

RIEPILOGO DELLE AZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
(Art. 71 comma 11 D.Lgs n. 81/08 – Art. 2 D.M. 11 aprile 2011)





Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva

Il presente progetto (C.1118) riguarda la variante alla quarta edizione della Guida CEI 100-7 "Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva". Le modifiche si sono rese necessarie per aggiornare i riferimenti legislativi in seguito alla pubblicazione del DM 22/01/2013 "Regole tecniche relative agli impianti

condominali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione" e per allineare l'Appendice C alle prime esperienze sul campo di coesistenza fra impianti di antenna ed LTE. □

condominali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione" e per allineare l'Appendice C alle prime esperienze sul campo di coesistenza fra impianti di antenna ed LTE. □

Illuminazione di sicurezza negli edifici: la nuova UNI CEI 11222 (2013)

La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimenta-

zione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l'efficienza operativa. È appena stata pubblicata (7 febbraio 2013) la nuova edizione della norma UNI CEI 11222 sugli impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici, revisione che ha

tenuto conto delle esperienze maturate sulla base della precedente versione e che presenta miglioramenti notevoli soprattutto dal punto di vista della semplificazione e della facilità di comprensione rispetto alla precedente edizione del 2010. □

Fulmini: pubblicate le nuove CEI EN 62305 (81-10)

È stata pubblicata dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, la nuova serie di Norme CEI EN 62305-1/4 (classificazione CEI 81-10/1-4) relativa alla protezione delle strutture contro i fulmini. La serie si compone di quattro Parti aventi ciascuna uno specifico campo di applicazione. Il presente volume sostituisce completamente la serie Norme CEI EN 62305:2006-04.

CEI EN 62305-1 "Principi generali"

Indica i principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture, impianti e persone.

CEI EN 62305-2 "Valutazione del rischio"

Si riferisce alla valutazione del ri-

schio dovuto a fulmini a terra, ed ha lo scopo di fornire la procedura per la determinazione di detto rischio.

CEI EN 62305-3 "Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"

Definisce i requisiti per la protezione contro i fulmini contro i danni materiali e alle persone mediante un impianto di protezione.

CEI EN 62305-4 "Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"

Fornisce elementi sul progetto, l'installazione, la manutenzione e la verifica delle misure di protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all'impulso elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine. Le quattro norme della

Serie, pubblicate singolarmente in inglese e in italiano, sono raccolte, nella sola versione in italiano, anche in un unico Volume per rendere più agevole la consultazione delle norme stesse.

Contemporaneamente alle Norme della serie CEI EN 62305 è stata pubblicata la Guida tecnica CEI 81-2 "Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini".

Essa fornisce indicazioni per verificare la rispondenza alle Norme CEI EN 62305 delle misure di protezione contro i fulmini adottate a seguito della valutazione del rischio di una struttura. La Guida è indirizzata a chi, a qualsiasi titolo, è chiamato alla verifica dei sistemi di protezione contro i fulmini. □

EDITORIALE

segue da pag. 1

- Sempre nuove applicazioni elettriche ed elettroniche invadono il mercato: essere pronti a svolgerle o meglio sia tu a proporle.
- Se sei tu a proporre sappi valutare fin dove esporti: necessita una cultura che non sempre va delegata ad altri.
- Analizza il tuo sistema di lavoro con quello di altri in rami diversi: servirà per apportare modifiche che ci consentiranno di uscire da una prassi non più attuale.
- Non credere che essere piccoli sia un deficit: sono le idee che danno valore.
- Un dogma: ogni problema deve essere una opportunità. Mi fu detto: "Ma Lei che vita ha fatto?" risposi: "Una vita non da imitare ma d'aiuto a me e ad altri".
- Chi sono gli altri? In primis i miei figli subito dopo Voi. Questo è da sempre il mio compito sociale e leale. Dare non per avere ma per dovere.

Ciao, amici Meneguzzo Durante

Per la tua auto hai scelto interni pregiati.

E per la tua casa?



Domotica Gewiss. La tua casa full optional.

Alla tua auto hai regalato tutti gli accessori che desiderava. E alla tua casa? Se la ami, è ora di farle il regalo che cambierà la tua vita: un impianto domotico Chorus di Gewiss. Così potrai rendere più prezioso ogni ambiente della tua casa e vedere realizzato ogni tuo desiderio. Pronto a partire? www.gewiss.com

GEWISS

ACCENDE IL DOMANI.